

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DA EFFETTUARSI NELLA UNITA' OPERATIVA PEDIATRIA/NEONATOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN GAVINO MONREALE

Tra

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, di seguito denominata ASL 8, con sede legale in Selargius, Via Piero della Francesca n. 1, codice fiscale e partita IVA 03990560926, nella persona del **Direttore Generale Dott. Marcello Tidore**, in qualità di Legale Rappresentante,

e

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano, di seguito denominata ASL 6, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, n. 9, codice fiscale / partita IVA n. 03990320925 , nella persona del **Direttore Generale Dott. Giorgio Carboni**, in qualità di Legale Rappresentante

Premesso che

– che la ASL 6, nelle more dell'espletamento delle procedure pubbliche di coperture dei posti vacanti, deve garantire la guardia attiva h24 nella Unità Operativa di Pediatria/Neonatologia del Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale come previsto dagli standard operativi per l'accreditamento del punto nascita;

– che per assicurare i livelli essenziali di assistenza si rende necessario ricorrere all'attività di consulenza di dirigenti medici specialisti dipendenti di altre Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nell'articolo 117 del ccnl dell'Area Sanità 2016-2018 (ex art. 58 ccnl Dirigenza medica del 08.06.2000);

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

Oggetto della presente convenzione è rappresentato dall'attività professionale da erogare a cura dei Dirigenti Medici Pediatri/Neonatologi della ASL 8 che verranno identificati dai direttori delle strutture di appartenenza, previa acquisizione della loro disponibilità, per il numero di ore che la Direzione del Presidio Ospedaliero riterrà necessarie;

Art. 2 - Modalità di erogazione delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici, a tal fine individuati, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 117 del ccnl dell'Area Sanità 2016-2018, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività dovuti nella Azienda di appartenenza.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto e sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, con particolare riferimento alla previsione della legge 30.10.2014, n. 161 in materia di orario di lavoro;

La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantita attraverso intese che intercorreranno tra la direzioni delle Aziende che sottoscrivono la convenzione.

Art. 3 – Tariffe, rendicontazione, fatturazione e pagamento

Per le suddette prestazioni la ASL 6 corrisponderà alla ASL 8 € 60,00/ora lorde oltre IRAP per ciascun dirigente medico, oltre spese viaggio nella misura prevista dall'attuale normativa per i dipendenti pubblici.

Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore verrà corrisposto alla ASL 8 per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito la consulenza.

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mensilmente dagli

specialisti consulenti mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito

rendiconto validato dal direttore della U.O. Pediatria/Neonatologia del P.O. di San

Gavino Monreale.

Entro 10 giorni dal ricevimento di detto rendiconto il competente Servizio

dell'Azienda di appartenenza del consulente provvederà ad emettere fattura in

formato elettronico a carico della ASL 6.

La ASL 6 si impegna ad effettuare il pagamento della fattura entro il sessantesimo

giorno dal ricevimento con accredito sul conto corrente allo scopo indicato.

Art. 4 – Oneri assicurativi

Per le attività inerenti alla presente convenzione sono a carico della ASL 6 gli oneri

assicurativi inerenti la responsabilità civile in conto terzi, nonché quelli per infortunio

occorso durante la prestazione lavorativa, l'infortunio in itinere i danni kasko al mezzo

di proprietà eventualmente utilizzato per gli spostamenti da e per il Presidio

Ospedaliero di San Gavino Monreale.

Art. 5 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà decorrenza dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023 incluso.

Eventuali proroghe, da disporre in accordo tra le parti, saranno oggetto di specifici

accordi adottati dai competenti organi delle due Aziende.

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione

con preavviso di 15 giorni notificato per posta elettronica certificata.

In caso di recesso è dovuto il corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese fino

alla data di efficacia del recesso, restando escluso il diritto a conseguire ogni altro

compenso.

Art. 6 – Tutela della Privacy

Il trattamento dei dati personali da parte dei dirigenti medici consulenti avverrà nei

limiti e nel pieno rispetto di quanto stabilito dal GDPR 679/2016.

Art. 7 – Foro Competente

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà quello di Cagliari.

Art. 8 – Disposizioni finali

Il presente atto, composto da n. 4 pagine e n. 8 articoli, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Le spese per l'imposta di bollo della presente convenzione saranno per intero a carico della ASL 6. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la chiede.

La sottoscrizione del documento è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in esso contenute.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale ASL 8 Dott. Marcello Tidore

Il Direttore Generale ASL 6 Dott. Giorgio Carboni
